

**LEGGE 4 aprile 2012 , n. 35**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

Vigente al: 28-4-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;

al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» e' sostituita dalla seguente: «previsto»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «e' espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1:

al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;

al capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma

3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilita'» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di

provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.

Art. 6-ter. (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare

obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresì stabilita».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione di cui»;

nella rubrica, la parola: «termici» e' soppressa.

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:

il comma 2 e' soppresso;

al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;

al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:

al primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento

stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che

cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5»»;

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attivita' di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali».

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «La licenza ha validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale»;

alla lettera c), le parole: «hanno validita' di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» e' soppressa;

alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo»;

al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita',"».

All'articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» e' inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,

l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa precedente";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente».

All'articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;

alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;

alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto

in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferma restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:

al comma 1:

dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;

alla lettera e), la parola: «comunitaria» e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;

alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;

alla lettera h), l'alinea e' sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» e' numerato come capoverso «5».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufole coltivate».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» e' sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

«Art. 31-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n.210,

come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento

delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;

al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è inserito il seguente:

"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

All'articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

All'articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;

il comma 2 e' soppresso.

All'articolo 45:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono sopresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite

dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalita' indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. (Semplificazione in materia di sanita' digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-quater. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, è sostituita dalla seguente:

"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"».

All'articolo 48:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;

al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;

alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" e' soppressa»;

alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n.240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei

limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalita' previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le finalita' dell'organico di rete.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica».

All'articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

All'articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati»;

al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico

privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;

alla lettera b), la parola: «soppressa» e' sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni», il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;

al comma 8, le parole: «gia' in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;

al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;

al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis. (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;

alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

All'articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all'allegato e' sostituita dalla seguente:

"Tabella A

(articolo 62, comma 1)

				Disposizioni
Tipo atto	Numero	Data	Titolo	abrogate

			APPROVAZIONE DEL	

			REGOLAMENTO	
			ORGANICO PER LA	
			REGIA GUARDIA DI	
1	R.D.	126	03/01/1926 FINANZA.	articolo 4

			STATO GIURIDICO	
			DEI VICEBRIGADIERI	
			E DEI MILITARI DI	
			TRUPPA DELLA	commi primo,
			GUARDIA DI	secondo e terzo
2	L.	833	03/08/1961 FINANZA.	dell'articolo 7

			MODIFICAZIONI AL	
			D.P.R. 29 DICEMBRE	
			1964, N. 1593,	
			CONCERNENTE	
			L'ORDINAMENTO	
			DEGLI STUDI	
			DELL'ACCADEMIA DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
3	D.P.R.	63	14/01/1970 SICUREZZA.	intero testo

			NUOVI TERMINI PER	
			LA PRESENTAZIONE	
			DEI PIANI DI	
			STUDIO	
4	D.L.	4	20/01/1970 UNIVERSITARI.	intero testo

			NORME CONCERNENTI	
			LA CARRIERA DEGLI	
			APPUNTATI DI	
			PUBBLICA SICUREZZA	
			PROVENIENTI DAI	
			SOTTUFFICIALI	
			ASSUNTI IN	
			SERVIZIO	
			TEMPORANEO DI	
			POLIZIA AI SENSI	
			DEL D.LGS. 20	
			GENNAIO 1948, N.	
5	L.	57	14/02/1970 15.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			ABRUZZESE "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
6	D.P.R.	441	09/03/1970 CHIETI.	intero testo

			RIDUZIONE DEL	

				CARICO	
				CONTRIBUTIVO, PER	
				L'ANNO 1969, A	
				FAVORE DEGLI	
				ARMATORI E DEI	
				MARITTIMI DEI	
				PESCHERECCI	
				OPERANTI NEL	
7	D.P.R.	804	23/03/1970	MEDITERRANEO.	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO	
				DELL'ISTITUTO DI	
				DIRITTO AGRARIO	
				INTERNAZIONALE E	
				COMPARATO, CON	
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	SEDE IN FIRENZE.	intero testo

				MODIFICAZIONE	
				DELL'ART. 13 DEL	
				REGOLAMENTO	
				APPROVATO CON R.D.	
				4 GIUGNO 1938, N.	
				1269, SUGLI	
				STUDENTI, I TITOLI	
				ACCADEMICI, GLI	
				ESAMI DI STATO E	
				L'ASSISTENZA	
				SCOLASTICA NELLE	
				UNIVERSITA' E	
				NEGLI ISTITUTI	
9	D.P.R.	825	26/03/1970	SUPERIORI.	intero testo

				MODIFICHE AGLI	
				ARTICOLI 2 E 9	
				DELLA L. 13 GIUGNO	
				1969, N. 282,	
				RIGUARDANTE IL	
				CONFERIMENTO DEGLI	
				INCARICHI E DELLE	
				SUPPLENZE NEGLI	
				ISTITUTI DI	
				ISTRUZIONE	
10	D.L.	368	19/06/1970	SECONDARIA	intero testo

				AUMENTO DI SPESA	
				PER L'ATTRIBUZIONE	
				DEGLI ASSEGNI DI	
				STUDIO	
				UNIVERSITARI E	
				DELLE BORSE DI	
				ADDESTRAMENTO	

11	D.L.	369	19/06/1970	DIDATTICO E SCIENTIFICO.	intero testo
----	------	-----	------------	------------------------------	--------------

				NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
12	D.L.	384	23/06/1970		

				MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
13	D.L.	393	27/06/1970		

				MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	intero testo
14	L.	599	07/07/1970		

				MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
15	D.P.R.	725	14/07/1970		

				MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
16	L.	569	17/07/1970		

				CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

			GIUGNO 1970, N.	
			393, CHE APPORTA	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.L. 23 GIUGNO	
			1970, N. 384,	
			CONCERNENTE NORME	
			PER GLI SCRUTINI	
			FINALI E GLI ESAMI	
			NELLE SCUOLE E	
			NEGLI ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
			SECONDARIA ED	
17	L.	573	26/07/1970 ARTISTICA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 19	
			GIUGNO 1970, N.	
			368, CONCERNENTE	
			MODIFICHE AGLI	
			ARTICOLI 2 E 9	
			DELLA L. 13 GIUGNO	
			1969, N. 282,	
			RIGUARDANTE IL	
			CONFERIMENTO DEGLI	
			INCARICHI E DELLE	
			SUPPLENZE NEGLI	
			ISTITUTI DI	
			ISTRUZIONE	
18	L.	575	26/07/1970 SECONDARIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
19	D.P.R.	800	06/08/1970 L'AQUILA.	intero testo

			PROVVIDENZE A	
			FAVORE DEI	
			CITTADINI ITALIANI	
			RIMPATRIATI DALLA	
			LIBIA,	
			INTEGRAZIONI DELLE	
			DISPOSIZIONI PER	
			L'ASSISTENZA AI	
			PROFUGHI, NONCHE'	
			DISPOSIZIONI IN	
			MATERIA	
			PREVIDENZIALE A	
			FAVORE DEI	
			CITTADINI ITALIANI	

			CHE HANNO SVOLTO	
			ATTIVITA'	
			LAVORATIVA IN	
			LIBIA E DEI LORO	
20	D.L.	622	28/08/1970 FAMILIARI.	intero testo

			DISCIPLINA	
			DELL'ORA LEGALE	
21	D.P.R.	1061	22/12/1970 PER L'ANNO 1971.	intero testo

			ESTENSIONE	
			DELL'APPLICAZIONE	
			DELLE NORME	
			PREVISTE DALLA L.	
			28 MARZO 1968, N.	
			359, CONCERNENTE	
			L'IMMISSIONE NEI	
			RUOLI DEGLI	
			ISTITUTI STATALI	
			DI ISTRUZIONE	
			ARTISTICA DEGLI	
			INSEGNANTI NON DI	
			RUOLO IN POSSESSO	
			DI PARTICOLARI	
22	L.	77	03/02/1971 REQUISITI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLE	
			TABELLE DEI	
			PASSAGGI DI	
			PRESIDENZA	
			APPROVATE CON	
			REGIO DECRETO 11	
			OTTOBRE 1934, N.	
23	D.P.R.	603	03/02/1971 2107.	intero testo

			NORME DI	
			ESECUZIONE DELLA	
			L. 22 DICEMBRE	
			1969, N. 1010,	
			SULLE PROVVIDENZE	
			PER LA DIFFUSIONE	
			DELLA CULTURA	
			ITALIANA	
24	D.P.R.	215	22/02/1971 ALL'ESTERO.	intero testo

			REGOLAMENTO PER	
			L'ESECUZIONE DELLA	
			L. 13 LUGLIO 1966,	
			N. 615, RECANTE	
			PROVVEDIMENTI	
			CONTRO	
			L'INQUINAMENTO	

			ATMOSFERICO,	
			LIMITATAMENTE AL	
			SETTORE DELLE	
25	D.P.R.	322	15/04/1971 INDUSTRIE.	intero testo

			RIDUZIONE DEL	
			CARICO	
			CONTRIBUTIVO, PER	
			L'ANNO 1970, A	
			FAVORE DELLA PESCA	
26	D.P.R.	1110	03/05/1971 MEDITERRANEA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI SCIENZE SOCIALI	
27	D.P.R.	626	03/05/1971 DI TRENTO.	intero testo

			ISTITUZIONE DEL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			PSICOLOGIA PRESSO	
			LA FACOLTA' DI	
			LETTERE E	
			FILOSOFIA E DI	
			MAGISTERO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
28	D.P.R.	452	11/05/1971 ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
29	D.P.R.	624	19/05/1971 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
30	D.P.R.	754	16/07/1971 L'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE NEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE	
			PAREGGIATO DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
31	D.P.R.	1446	04/08/1971 DI PALERMO.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
--	--	--	---------------	--

				ALL 'ART. 3 DEL	
				REGOLAMENTO PER	
				GLI ESAMI DI	
				AMMISSIONE E DI	
				PROMOZIONE NEI	
				RUOLI DEL	
				PERSONALE	
				DELL 'AMMINI-	
				STRAZIONE DELLA	
				PUBBLICA	
32	D.P.R.	1274	07/09/1971	SICUREZZA.	intero testo

				NORME SUL	
				RECLUTAMENTO E	
				SULL 'AVANZAMENTO	
				DEGLI UFFICIALI	
				MEDICI DI POLIZIA	
				DEL CORPO DELLE	
				GUARDIE DI	
				PUBBLICA	
33	D.P.R.	1286	07/09/1971	SICUREZZA.	intero testo

				APPROVAZIONE DELLO	
				STATUTO	
				DELL 'UNIVERSITA'	
				DEGLI STUDI DI	
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	ANCONA.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO	
				DELL 'UNIVERSITA'	
				DEGLI STUDI DI	
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	LECCE.	intero testo

				MODIFICA DELL 'ART.	
				123 DEL TESTO	
				UNICO DELLE LEGGI	
				DI PUBBLICA	
				SICUREZZA,	
				APPROVATO CON	
				REGIO DECRETO 18	
				GIUGNO 1931, N.	
				773, RELATIVA	
				ALL 'INSEGNAMENTO	
36	L.	1051	01/12/1971	DELLO SCI.	intero testo

				APPROVAZIONE DELLO	
				STATUTO	
				DELL 'UNIVERSITA'	
				DEGLI STUDI DELLA	
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	CALABRIA.	intero testo

			DISCIPLINA	
			DELL'ORA LEGALE	
38	D.P.R.	1126	15/12/1971 PER L'ANNO 1972.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA DI	
			CONCETTO DEGLI	
			ASSISTENTI	
			COMMERCIALI	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
39	D.P.R.	1270	30/12/1971 AFFARI ESTERI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA DIRETTIVA	
			AMMINISTRATIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
40	D.P.R.	1271	30/12/1971 AFFARI ESTERI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA ESECUTIVA	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
41	D.P.R.	194	12/04/1972 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
42	D.P.R.	449	11/05/1972 L'AQUILA.	intero testo

			ABOLIZIONE DEL	
			CORSO DEL DIPLOMA	
			DI FARMACIA	
			DALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
43	D.P.R.	524	18/07/1972 UNIVERSITARIO.	intero testo

			NUOVE NORME PER	
			L'APERTURA	
			DELL'ANNO	
			SCOLASTICO	
			1972-1973 E PER	

			ALTRE NECESSITA'	
			STRAORDINARIE ED	
44	D.L.	504	06/09/1972	URGENTI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
45	D.P.R.	890	17/10/1972	L'AQUILA. intero testo

			FONDO SPECIALE PER	
			IL RISANAMENTO DEI	
			BILANCI DEI COMUNI	
46	D.P.R.	651	26/10/1972	E DELLE PROVINCE. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL' ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO	
			STATALE DI	
			ARCHITETTURA DI	
47	D.P.R.	1073	28/10/1972	REGGIO CALABRIA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
48	D.P.R.	1008	31/10/1972	DELL' AQUILA. intero testo

			RIORDINAMENTO	
			DIDATTICO DEL	
			CORSO DI LAUREA IN	
49	D.P.R.	847	31/10/1972	STORIA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
50	D.P.R.	974	31/10/1972	TRENTO. intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL' ORA LEGALE	
51	D.P.R.	811	27/11/1972	PER L' ANNO 1973. intero testo

			AUMENTO DEL	
--	--	--	-------------	--

				CONTRIBUTO DELLO	
				STATO A FAVORE	
				DELL'AZIENDA DI	
				STATO PER LE	
				FORESTE DEMANIALI	
				PER	
				L'AMMINISTRAZIONE	
				DEL PARCO	
				NAZIONALE DELLO	
52	L.	814	06/12/1972	STELVIO.	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO	
				DELL'ISTITUTO	
				SUPERIORE DI	
				EDUCAZIONE FISICA	
53	D.P.R.	367	01/02/1973	DI L'AQUILA.	intero testo

				DISPOSIZIONI IN	
				MATERIA DI	
				DENUNCIA DEI	
				TERRENI VITATI, DI	
				SMALTIMENTO DELLE	
				GIACENZE E DI	
				MODIFICA DI TALUNE	
				CARATTERISTICHE	
54	D.P.R.		27/03/1973	DEI VINI.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO	
				DELL'UNIVERSITA'	
				DEGLI STUDI DI	
55	D.P.R.	354	16/04/1973	VENEZIA.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO	
				DELL'UNIVERSITA'	
				DEGLI STUDI DI	
56	D.P.R.	909	07/08/1973	ANCONA.	intero testo

				MODIFICHE AL	
				D.P.R. 26 OTTOBRE	
				1972, N. 651,	
				RELATIVO AL FONDO	
				SPECIALE PER IL	
				RISANAMENTO DEI	
				BILANCI DEI COMUNI	
57	D.P.R.	606	29/09/1973	E DELLE PROVINCE.	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO	
				DELL'ISTITUTO	

				SUPERIORE	
				PAREGGIATO DI	
				EDUCAZIONE FISICA	
58	D.P.R.	1973	16/10/1973	DI BOLOGNA.	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO	
				DELL' ISTITUTO	
				SUPERIORE	
				PAREGGIATO DI	
				EDUCAZIONE FISICA	
59	D.P.R.	1980	16/10/1973	DI FIRENZE.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
				MEDICINA E	
				CHIRURGIA DI	
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	L'AQUILA.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	L'AQUILA	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO DEL	
				POLITECNICO DI	
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	TORINO.	intero testo

				DETERMINAZIONE	
				DELLE DATE DI	
				INIZIO E DI	
				CESSAZIONE	
				DELL' ORA LEGALE	
63	D.P.R.	849	08/11/1973	PER L'ANNO 1974.	intero testo

				ISTITUZIONE DI	
				ALCUNI	
				CONSERVATORI DI	
64	D.P.R.	1178	18/12/1973	MUSICA.	intero testo

				APPROVAZIONE DEL	
				NUOVO STATUTO	
				DELLA LIBERA	
				UNIVERSITA'	
				INTERNAZIONALE	
				DEGLI STUDI	
				SOCIALI PRO DEO DI	
65	D.P.R.	464	22/02/1974	ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL' ORDINAMENTO
			DIDATTICO
			UNIVERSITARIO
			DELLA FACOLTA' DI
 66 |D.P.R. |175 |05/03/1974|MAGISTERO. |intero testo

			TRASFORMAZIONE
			DEGLI ISTITUTI
			MUSICALI
			PAREGGIATI DI
			GENOVA E PERUGIA
			IN CONSERVATORI DI
 67 |L. |111 |22/03/1974|MUSICA DI STATO. |intero testo

| | | |PROVVEDIMENTI |
 | | | |URGENTI PER LA |
 68 |L. |118 |18/04/1974|ZOOTECNIA. |intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO
			STATUTO DEL LIBERO
			ISTITUTO
			UNIVERSITARIO DI
			MEDICINA E
			CHIRURGIA
 69 |D.P.R. |717 |18/06/1974|DELL' AQUILA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL' UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI
 70 |D.P.R. |518 |10/07/1974|ANCONA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL' UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI
 71 |D.P.R. |519 |10/07/1974|ANCONA. |intero testo

			DISPOSIZIONI
			RELATIVE AI
			FUNZIONARI DI
			PUBBLICA SICUREZZA
			DIRETTIVI E
 72 |L. |360 |14/08/1974|DIRIGENTI. |intero testo

			SOPPRESSIONE DELLA
			DELEGAZIONE PRESSO
			L' AMBASCIATA
			ITALIANA A
			WASHINGTON E

			DELL'ANNESSA	
73	L.	683	14/10/1974 SEZIONE ACQUISTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
74	D.P.R.	719	30/10/1974 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
75	D.P.R.	838	31/10/1974 DELL'AQUILA.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
76	D.P.R.	643	01/11/1974 PER IL 1975.	intero testo

			REGOLAMENTO DEL	
			CONCORSO, PER	
			TITOLI, PER IL	
			POSTO DI DIRETTORE	
			DELLA BIBLIOTECA	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	
77	D.P.R.	173	15/01/1975 ESTERI.	intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1974 IN	
			FAVORE DELLA PESCA	
78	D.P.R.	544	23/01/1975 NEL MEDITERRANEO.	intero testo

			TUTELA DELLA	
			DENOMINAZIONE DEI	
			VINI "RECIOTO" E	
79	L.	46	01/03/1975 "AMARONE".	intero testo

			FINANZIAMENTO	
			DELLE COMUNITA'	
			MONTANE ISTITUITE	
			CON L. 3 DICEMBRE	
			1971, N. 1102, E	
			PROVVEDIMENTI PER	
80	L.	72	11/03/1975 LE ZONE MONTANE.	intero testo

			AUMENTO DEL	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA L. 15	
			DICEMBRE 1971, N.	
			1222, SULLA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
81	L.	195	19/05/1975 SVILUPPO.	intero testo
<hr/>				
			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DELLA	
82	D.P.R.	927	31/10/1975 CALABRIA.	intero testo
<hr/>				
			MODIFICHE ALLA L.	
			3 APRILE 1958, N.	
			460, SULLO STATO	
			GIURIDICO E SUL	
			SISTEMA DI	
			AVANZAMENTO A	
			SOTTUFFICIALE DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
83	L.	634	28/11/1975 SICUREZZA.	intero testo
<hr/>				
			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
84	D.P.R.	682	05/12/1975 PER L'ANNO 1976.	intero testo
<hr/>				
			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1975 IN	
			FAVORE DEL SETTORE	
			DELLA PESCA	
85	D.P.R.	1037	22/12/1975 MEDITERRANEA.	intero testo
<hr/>				
			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
86	D.P.R.	63	14/01/1976 DELL'AQUILA.	intero testo
<hr/>				

				MODIFICAZIONI AL	
				REGOLAMENTO PER IL	
				CONCORSO DI	
				AMMISSIONE ALLA	
				CARRIERA ESECUTIVA	
				DELL'AMMINI-	
				STRAZIONE DEGLI	
87	D.P.R.	486	03/05/1976	AFFARI ESTERI.	intero testo

				APPLICAZIONE DEGLI	
				ARTICOLI 139,	
				PRIMO COMMA, E 47,	
				SETTIMO COMMA, DEL	
				D.P.R. 28 DICEMBRE	
				1970, N. 1077, AI	
				FUNZIONARI DELLA	
				CARRIERA	
88	L.	327	19/05/1976	DIPLOMATICA.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
				MEDICINA E	
				CHIRURGIA	
89	D.P.R.	577	09/06/1976	DELL'AQUILA.	intero testo

				FINANZIAMENTO	
				DEGLI INTERVENTI	
				PER LA	
				COOPERAZIONE	
				TECNICA CON I	
				PAESI IN VIA DI	
90	D.L.	453	03/07/1976	SVILUPPO.	intero testo

				REGOLAMENTO DI	
				ESECUZIONE DELLA	
				L. 15 DICEMBRE	
				1971, N. 1222,	
				SULLA COOPERAZIONE	
				TECNICA CON I	
				PAESI IN VIA DI	
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	SVILUPPO.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
				MEDICINA E	
				CHIRURGIA	
92	D.P.R.	954	30/10/1976	DELL'AQUILA.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
				MEDICINA E	
				CHIRURGIA	
93	D.P.R.	1985	30/10/1976	DELL'AQUILA.	intero testo

				DISPOSIZIONI	
				TRANSITORIE SULLA	
				COOPERAZIONE	
				TECNICA CON I	
				PAESI IN VIA DI	
94	D.L.	1985	30/12/1976	SVILUPPO.	intero testo

				ASSISTENZA	
				STRAORDINARIA IN	
				FAVORE DEI	
				CONNAZIONALI	
				RIMPATRIATI	
				DALL'ETIOPIA NEL	
95	D.L.	1986	30/12/1976	1975 E NEL 1976.	intero testo

				MODIFICAZIONI ALLO	
				STATUTO DEL LIBERO	
				ISTITUTO	
				UNIVERSITARIO DI	
				MEDICINA E	
				CHIRURGIA	
96	D.P.R.	1985	19/01/1977	DELL'AQUILA.	intero testo

				MODIFICAZIONE ALLO	
				STATUTO DELLA	
				SCUOLA SUPERIORE	
				DI STUDI	
				UNIVERSITARI E DI	
				PERFEZIONAMENTO DI	
97	D.P.R.	1966	10/02/1977	PISA.	intero testo

				CONVERSIONE IN	
				LEGGE, CON	
				MODIFICAZIONI, DEL	
				D.L. 30 DICEMBRE	
				1976, N. 875,	
				CONCERNENTE	
				DISPOSIZIONI	
				TRANSITORIE SULLA	
				COOPERAZIONE	
				TECNICA CON I	
				PAESI IN VIA DI	
98	L.	1983	23/02/1977	SVILUPPO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DE	
99	D.P.R.	528	12/05/1977 L'AQUILA.	intero testo

			NUOVA DISCIPLINA	
			DEL FONDO DI	
			ANTICIPAZIONE PER	
			LE SPESE URGENTI	
			DEL MINISTERO	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI E DEGLI	
			UFFICI DIPLOMATICI	
			E CONSOLARI DI CUI	
			AGLI ARTICOLI DA	
			64 A 69 DEL D.P.R.	
			5 GENNAIO 1967, N.	
100	L.	322	03/06/1977 18.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE AL	
			RUOLO DI CONCETTO	
			DEGLI INTERPRETI	
			PER LE LINGUE	
			STRANIERE	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
101	D.P.R.	810	05/09/1977 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
102	D.P.R.	1034	07/10/1977 DI L'AQUILA.	intero testo

			AMMISSIONE AI	
			CONCORSI PER	
			L'AMMINISTRAZIONE	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI, DI CUI	
			ALL'ARTICOLO 3	
			DELLA LEGGE 17	
			LUGLIO 1970, N.	
			569, DEGLI	
			IMPIEGATI EX	
			CONTRATTISTI	

			ENTRATI NEI RUOLI	
			ORGANICI CON IL	
			CONCORSO DI CUI AL	
			DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 5	
			GENNAIO 1967, N.	
103	L.	811	14/10/1977 18.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'ISTITUTO	
			SUPERIORE DI	
			EDUCAZIONE FISICA	
			PAREGGIATO DI	
104	D.P.R.	1195	26/10/1977 BOLOGNA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			LIBERA UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
105	D.P.R.	1199	31/10/1977 TRENTO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
106	D.P.R.	1224	31/10/1977 DELL'AQUILA.	intero testo

			INTEGRAZIONE	
			DELL'ART. 5 DEL	
			REGIO DECRETO 23	
			GIUGNO 1938, N.	
			1224, CONCERNENTE	
			IL REGOLAMENTO PER	
			I SERVIZI DI	
			RAGONERIA DEI	
			PROVVEDITORATI	
107	D.P.R.	1094	03/12/1977 AGLI STUDI.	intero testo

			FINANZIAMENTO	
			DEGLI INTERVENTI	
			PER LA	
			COOPERAZIONE	
			TECNICA CON I	
			PAESI IN VIA DI	
108	D.L.	945	29/12/1977 SVILUPPO.	intero testo

			SVOLGIMENTO DELLE	
			ELEZIONI DELLE	
			RAPPRESENTANZE	

			STUDENTESCHE NEGLI	
			ORGANI DI GOVERNO	
109	D.L.	10	16/01/1978 UNIVERSITARIO.	intero testo

			SOPPRESSIONE DELLA	
			RAPPRESENTANZA	
			PERMANENTE	
			D'ITALIA PRESSO	
			L'UFFICIO DELLE	
			NAZIONI UNITE PER	
			LE ATTIVITA' ED I	
			PROBLEMI RELATIVI	
			AL DISARMO IN	
			GINEVRA E	
			TRASFERIMENTO	
			DELLE RELATIVE	
			FUNZIONI ALLA	
			RAPPRESENTANZA	
			PERMANENTE	
			D'ITALIA PRESSO LE	
			ORGANIZZAZIONI	
			INTERNAZIONALI IN	
110	D.P.R.	302	31/01/1978 GINEVRA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			ITALIANA PER	
			STRANIERI DI	
111	D.P.R.	1032	22/03/1978 PERUGIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
112	D.P.R.	407	22/03/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 31 OTTOBRE	
			1974, N. 838,	
			CONCERNENTE	
			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
113	D.P.R.	453	10/04/1978 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	

			CHIRURGIA	
114	D.P.R.	424	02/06/1978	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
115	D.P.R.	648	06/07/1978	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
116	D.P.R.	704	06/07/1978	DELL'AQUILA. intero testo

			REGOLAMENTO DEL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE AL	
			RUOLO DI CONCETTO	
			DEI PERITI TECNICI	
			DELL'AMMINI-	
			STRAZIONE DEGLI	
117	D.P.R.	656	08/08/1978	AFFARI ESTERI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO SUPERIORE	
			DI MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
118	D.P.R.	1080	12/09/1978	DELL'AQUILA intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
119	D.P.R.	951	30/10/1978	DELL'AQUILA. intero testo

			RINVIO DELLE	
			ELEZIONI DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			STUDENTESCHE NEGLI	
			ORGANI DI GOVERNO	
120	D.L.	691	10/11/1978	UNIVERSITARIO. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	

			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
121	D.P.R.	37	08/01/1979	DELL'AQUILA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA DI LINGUA E	
			CULTURA ITALIANA	
			PER STRANIERI DI	
122	D.P.R.	230	26/01/1979	SIENA. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
123	D.P.R.	309	24/02/1979	UNIVERSITARIO. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
124	D.P.R.	282	11/05/1979	UNIVERSITARIO. intero testo

			DISCIPLINA DEL	
			RAPPORTO DI LAVORO	
			DEL PERSONALE	
125	D.P.R.	191	01/06/1979	DEGLI ENTI LOCALI. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
126	D.P.R.	337	04/06/1979	DELL'AQUILA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
127	D.P.R.	298	11/06/1979	UDINE. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ART. 57 DEL	
			REGOLAMENTO	
			APPROVATO CON	
			REGIO DECRETO 2	
			DICEMBRE 1929, N.	
			2262, CONCERNENTE	
			I CONSIGLI DI	
			AMMINISTRAZIONE	
			DEL FONDO PER IL	
			CULTO E DEL FONDO	
			SPECIALE PER USI	

			DI BENEFICENZA E	
			DI RELIGIONE DELLA	
128	D.P.R.	364	04/07/1979 CITTA' DI ROMA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
129	D.P.R.	343	19/07/1979 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
130	D.P.R.	586	03/10/1979 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
131	D.P.R.	587	03/10/1979 UDINE.	intero testo

			NORME SULLE ZONE	
			DI VINIFICAZIONE	
			DEI VINI A	
			DENOMINAZIONE DI	
			ORIGINE	
			CONTROLLATA E A	
			DENOMINAZIONE DI	
			ORIGINE	
			CONTROLLATA E	
132	D.P.R.		31/10/1979 GARANTITA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
133	D.P.R.	900	31/10/1979 DELL'AQUILA.	intero testo

			AUMENTO	
			DELL'INDENNITA'	
			PER AMMINISTRATORI	
			E CONSIGLIERI DI	
134	L.	632	18/12/1979 COMUNI E PROVINCE.	intero testo

			ABROGAZIONE DEL	
			D.L. 3 OTTOBRE	
			1968, N. 1007,	
			CONVERTITO, CON	

			MODIFICAZIONI,	
			NELLA L. 19	
			NOVEMBRE 1968, N.	
			1188, RECANTE	
			NORME SUL DIVIETO	
			DEI RAPPORTI	
			ECONOMICI CON LA	
			RHODESIA DEL SUD E	
			SUL DIVIETO DI	
			ATTIVITA' INTESE A	
			PROMUOVERE	
			L'EMIGRAZIONE	
			VERSO LA RHODESIA	
135	D.L.	675	30/12/1979	DEL SUD. intero testo

			RIDUZIONE	
			DELL'ONERE	
			CONTRIBUTIVO PER	
			L'ANNO 1978 IN	
			FAVORE DEL SETTORE	
			DELLA PESCA	
			MEDITERRANEA ED	
136	D.P.R.	283	09/01/1980	OLTRE GLI STRETTI. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO DEL	
			CORSO DI STUDI PER	
			IL CONSEGUIMENTO	
			DELLA LAUREA IN	
137	D.P.R.	280	14/01/1980	STORIA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
138	D.P.R.	64	14/01/1980	DELL'AQUILA. intero testo

			REGOLAMENTO PER I	
			CONCORSI DI CUI	
			ALL'ART. 167 DEL	
			D.P.R. 5 GENNAIO	
			1967, N. 18,	
			RISERVATI AGLI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO DEL	
			MINISTERO DEGLI	
			AFFARI ESTERI PER	
			L'AMMISSIONE ALLE	
			CARRIERE DI	

			CONCETTO,	
			ESECUTIVA ED	
139	D.P.R.	138	21/01/1980 AUSILIARIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
140	D.P.R.	578	20/02/1980 DELL'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI AL	
			QUADRO B DELLA	
			TABELLA III	
			DELL'ALLEGATO II	
			AL D.P.R. 30	
			GIUGNO 1972, N.	
			748, CONCERNENTE	
			LA DOTAZIONE	
			ORGANICA DEI	
			DIRIGENTI DEI	
			SERVIZI DI	
			RAGIONERIA DEL	
			MINISTERO	
141	D.P.R.	207	28/02/1980 DELL'INTERNO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			STATALE DELLA	
142	D.P.R.	549	01/07/1980 TUSCIA.	intero testo

			ASSUNZIONE DI	
			IMPIEGATI A	
			CONTRATTO PER LE	
			ESIGENZE DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DEGLI UFFICI	
143	L.	462	13/08/1980 CONSOLARI.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
144	D.P.R.	934	05/09/1980 UNIVERSITARIO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	

			CHIRURGIA	
145	D.P.R.	682	25/09/1980	DELL' AQUILA.
				intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL' ORDINAMENTO	
			DEGLI STUDI DELLE	
			SCUOLE DI	
146	D.P.R.	1029	27/09/1980	OSTETRICIA.
				intero testo

			MODIFICHE ALLE	
			NORME SUL	
			RECLUTAMENTO DEGLI	
			UFFICIALI IN	
			SERVIZIO	
			PERMANENTE DEL	
			CORPO DELLE	
			GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
147	L.	634	09/10/1980	SICUREZZA.
				intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL' ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
148	D.P.R.	1209	16/10/1980	UNIVERSITARIO.
				intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
149	D.P.R.	1137	29/10/1980	STUDI DI ROMA.
				intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL' ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
150	D.P.R.	1210	05/12/1980	UNIVERSITARIO.
				intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA	
			INTERNAZIONALE	
			SUPERIORE DI STUDI	
			AVANZATI, IN	
			TRIESTE, PRESSO	
			L' UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
151	D.P.R.	1244	20/12/1980	TRIESTE.
				intero testo

			STANZIAMENTI	
			AGGIUNTIVI PER	
			L' AIUTO PUBBLICO A	
			FAVORE DEI PAESI	
			IN VIA DI	

152 | L. | 7 | 03/01/1981 | SVILUPPO. | intero testo

| | | | COPERTURA | |

| | | | FINANZIARIA DEI | |

| | | | DECRETI DEL | |

| | | | PRESIDENTE DELLA | |

| | | | REPUBBLICA CIRCA | |

| | | | MODIFICHE AL | |

| | | | DECRETO DEL | |

| | | | PRESIDENTE DELLA | |

| | | | REPUBBLICA 5 | |

| | | | MAGGIO 1975, N. | |

| | | | 146, PER IL | |

| | | | REGOLAMENTO DI | |

| | | | ATTUAZIONE | |

| | | | DELL'ARTICOLO 4 | |

| | | | DELLA LEGGE 15 | |

| | | | NOVEMBRE 1973, N. | |

| | | | 734, CONCERNENTE | |

| | | | LA CORRESPONSIONE | |

| | | | DI INDENNITA' DI | |

| | | | RISCHIO AL | |

| | | | PERSONALE CIVILE, | |

| | | | DI RUOLO E NON DI | |

| | | | RUOLO, ED AGLI | |

| | | | OPERAI DELLO STATO | |

| | | | E CORRESPONSIONE | |

| | | | DI UNA INDENNITA' | |

| | | | DI VOLO AGLI | |

| | | | ELICOTTERISTI DEL | |

| | | | CORPO NAZIONALE | |

| | | | DEI VIGILI DEL | |

153 | L. | 44 | 28/02/1981 | FUOCO. | intero testo

| | | | PROROGA PER GLI | |

| | | | ANNI 1978, 1979, | |

| | | | 1980 E 1981 | |

| | | | DELL'INDENNITA' | |

| | | | MENSILE A FAVORE | |

| | | | DEI SEGRETARI | |

| | | | COMUNALI CHE | |

| | | | PRESTANO SERVIZIO | |

| | | | NEI COMUNI, NELLE | |

| | | | COMUNITA' MONTANE | |

| | | | E NELLA COMUNITA' | |

| | | | COLLINARE DELLE | |

| | | | ZONE TERREMOTATE | |

154 | L. | 49 | 04/03/1981 | DEL FRIULI. | intero testo

| | | | CORRESPONSIONE | |

| | | | DELL'INDENNITA' DI | |

| | | | VOLO AGLI | |

			ELICOTTERISTI DEL	
			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
155	D.P.R.	141	06/03/1981 FUOCO.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
156	D.P.R.	474	24/03/1981 L'AQUILA.	intero testo

			ATTUAZIONE	
			DELL' ACCORDO	
			CONTRATTUALE	
			TRIENNALE RELATIVO	
			AI SEGRETARI	
			COMUNALI E	
157	D.P.R.	508	23/08/1981 PROVINCIALI.	intero testo

			CONFERIMENTO DI	
			POSTI DISPONIBILI	
			NEGLI ORGANICI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
			AFFARI ESTERI AI	
			CANDIDATI	
			RISULTATI IDONEI	
			NEI CONCORSI	
			BANDITI A PARTIRE	
			DAL 1° GIUGNO	
			1977, PER LE	
			CARRIERE ESECUTIVA	
158	L.	550	01/10/1981 ED AUSILIARIA.	intero testo

			ORDINAMENTO DELLA	
			BANDA MUSICALE	
			DELLA POLIZIA DI	
159	D.P.R.	742	25/10/1981 STATO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
160	D.P.R.	1128	26/10/1981 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL' ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
161	D.P.R.	1089	31/10/1981 UNIVERSITARIO.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA '	
			DEGLI STUDI DI	
162	D.P.R.	1122	31/10/1981 CASSINO.	intero testo
			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
163	D.P.R.	1130	31/10/1981 L'AQUILA.	intero testo
			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA LIBERA	
			UNIVERSITA '	
			INTERNAZIONALE	
			DEGLI STUDI	
164	D.P.R.	1131	31/10/1981 SOCIALI DI ROMA.	intero testo
			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA DI	
165	D.P.R.	1157	31/10/1981 L'AQUILA.	intero testo
			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA '	
			DEGLI STUDI DELLA	
166	D.P.R.	919	31/10/1981 CALABRIA.	intero testo
			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
167	D.P.R.	955	31/10/1981 DELL 'AQUILA.	intero testo
			MODIFICAZIONI AGLI	
			ARTICOLI 5 E 7 DEL	
			D.P.R. 30 DICEMBRE	
			1971, N. 1252	
			(REGOLAMENTO PER I	
			CONCORSI DI	
			AMMISSIONE ALLA	

168	D.P.R.	855	25/11/1981	CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo
-----	--------	-----	------------	---------------------------	--------------

169	D.P.R.	230	06/01/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

170	D.P.R.	245	05/02/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

171	D.P.R.	299	19/04/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

172	D.P.R.	366	07/06/1982	AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITA' DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITA' ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1982.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

				COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL	
--	--	--	--	--	--

			CORPO NAZIONALE	
			DEI VIGILI DEL	
			FUOCO,	
			DELL'INDENNITA' DI	
			RISCHIO PER GLI	
			OPERATORI	
			SUBACQUEI E	
			DELL'INDENNITA' DI	
			VOLO PER GLI	
			ELICOTTERISTI	
			APPARTENENTI AL	
173	L.	321	07/06/1982 CORPO STESSO.	intero testo

			ISTITUZIONE PRESSO	
			IL MINISTERO	
			DELL'INTERNO DEL	
			RUOLO SPECIALE	
			PREVISTO DALL'ART.	
			24-QUINQUIES DEL	
			D.L. 30 DICEMBRE	
			1979, N. 663,	
			CONVERTITO, CON	
			MODIFICAZIONI,	
			NELLA L. 29	
			FEBBRAIO 1980, N.	
			33, E RELATIVA	
			DOTAZIONE	
174	D.P.R.	1121	10/07/1982 ORGANICA.	intero testo

			REVISIONE DELLA	
			DISCIPLINA SULLA	
			DESTINAZIONE DEL	
			PERSONALE DI RUOLO	
			DELLO STATO ALLE	
			ISTITUZIONI	
			SCOLASTICHE E	
			CULTURALI ITALIANE	
			FUNZIONANTI	
			ALL'ESTERO NONCHE'	
			AI CONNESSI	
			SERVIZI DEL	
			MINISTERO DEGLI	
175	L.	604	25/08/1982 AFFARI ESTERI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
176	D.P.R.	806	09/09/1982 UNIVERSITARIO.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 20 DICEMBRE	
			1980, N. 1244,	

			RECANTE	
			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA	
			INTERNAZIONALE	
			SUPERIORE DI STUDI	
			AVANZATI IN	
177	D.P.R.	1023	11/10/1982	TRIESTE. intero testo

			MODALITA' DI	
			PAGAMENTO AI	
			COMUNI E ALLE	
			PROVINCE DEI	
			CONTRIBUTI	
			ERARIALI PER GLI	
178	D.L.	767	21/10/1982	ANNI 1981 E 1982. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DEL LIBERO	
			ISTITUTO	
			UNIVERSITARIO DI	
			MEDICINA E	
			CHIRURGIA	
179	D.P.R.	1025	28/10/1982	DELL'AQUILA. intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SECONDA	
			UNIVERSITA' DEGLI	
180	D.P.R.	1069	08/11/1982	STUDI DI ROMA. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	UNIVERSITARIO. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	SUPERIORE DI PISA. intero testo

			DIFFERIMENTO DEL	
			TERMINE RELATIVO	
			ALLA PRESTAZIONE	
			DEL SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
183	L.	942	23/12/1982	TALUNI AEROPORTI. intero testo

			FISSAZIONE DELLE	
			DATE DI INIZIO E	
			DI CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	

184|D.P.R. |951 |27/12/1982|PER L'ANNO 1983. |intero testo

			NORME RISULTANTI
			DALLA DISCIPLINA
			PREVISTA
			DALL'ACCORDO DEL
			29 APRILE 1983 PER
			IL PERSONALE
			DIPENDENTE DAGLI

185|D.P.R. |347 |25/06/1983|ENTI LOCALI. |intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DELLA

186|D.P.R. |412 |27/06/1983|BASILICATA. |intero testo

			MODIFICAZIONI
			ALL'ORDINAMENTO
			DIDATTICO

187|D.P.R. |484 |22/07/1983|UNIVERSITARIO. |intero testo

			MODIFICAZIONE AL
			DISCIPLINARE DI
			PRODUZIONE DEL
			VINO A
			DENOMINAZIONE DI
			ORIGINE
			CONTROLLATA

188|D.P.R. | |01/08/1983|"FRASCATI". |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO DELLA
			SECONDA
			UNIVERSITA' DEGLI
			STUDI DI ROMA "TOR

189|D.P.R. |641 |02/09/1983|VERGATA". |intero testo

			APPROVAZIONE DELLO
			STATUTO DELLA
			UNIVERSITA' DEGLI

190|D.P.R. |766 |06/09/1983|STUDI DI VERONA. |intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO
			STATUTO
			DELL'UNIVERSITA'
			DEGLI STUDI DI

191|D.P.R. |563 |29/09/1983|UDINE. |intero testo

			DETERMINAZIONE
			DELLE DATE DI
			INIZIO E DI

			CESSAZIONE	
			DELL'ORA LEGALE	
192	D.P.R.	699	20/10/1983	PER L'ANNO 1984. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
193	D.P.R.	1240	27/10/1983	REGGIO CALABRIA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			STATALE DEGLI	
			STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
194	D.P.R.	1273	27/10/1983	CHIETI. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
195	D.P.R.	837	27/10/1983	DELL'AQUILA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
196	D.P.R.	844	27/10/1983	BRESCIA. intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
197	D.P.R.	946	28/10/1983	UNIVERSITARIO. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			TABELLA ALLEGATA	
			AL DECRETO DEL	
			PRESIDENTE DELLA	
			REPUBBLICA 10	
			LUGLIO 1982, N.	
			1121, CONCERNENTE	
			L'ISTITUZIONE	
			PRESSO IL	
			MINISTERO	
			DELL'INTERNO DEL	
			RUOLO SPECIALE	
			PREVISTO DALL'ART.	
			24-QUINQUIES DEL	
			DECRETO-LEGGE 30	
			DICEMBRE 1979, N.	
			663, CONVERTITO,	

			CON MODIFICAZIONI,	
			NELLA LEGGE 29	
			FEBBRAIO 1980, N.	
			33, E LA RELATIVA	
			DOTAZIONE	
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	ORGANICA. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO DELLA	
			SCUOLA NORMALE	
199	D.P.R.	386	13/03/1984	SUPERIORE DI PISA. intero testo

			APPROVAZIONE DELLO	
			STATUTO DELLA	
			UNIVERSITA'	
			STATALE DEGLI	
200	D.P.R.	487	26/04/1984	STUDI DI TRENTO. intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA SCUOLA DI	
			LINGUA E CULTURA	
			ITALIANA PER	
			STRANIERI DI	
201	D.P.R.	744	11/05/1984	SIENA. intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			IN FAVORE DELLE	
			POPOLAZIONI	
			COLPITE DAI	
			MOVIMENTI SISMICI	
			DEL 29 APRILE 1984	
			IN UMBRIA E DEL 7	
			ED 11 MAGGIO 1984	
			IN ABRUZZO,	
			MOLISE, LAZIO E	
202	D.L.	159	26/05/1984	CAMPANIA. intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA DAL	
			PROTOCOLLO	
			AGGIUNTIVO DEL 23	
			FEBBRAIO 1984	
			CONCERNENTE I	
			SEGRETARI	
203	D.P.R.	531	31/05/1984	COMUNALI. intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	

204	D.P.R.	678	12/06/1984	D'ANNUNZIO" DI CHIETI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---------------------------	--------------

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
--	--	--	--	---	--------------

206	D.P.R.	764	28/09/1984	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

207	D.P.R.	936	11/10/1984	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

208	D.P.R.	173	06/02/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

209	D.P.R.	216	06/02/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	--	--------------

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
210	D.P.R.	349	26/03/1985 CHIETI.	intero testo

			ADEGUAMENTO DEGLI	
			ONORARI DEI	
			COMPONENTI GLI	
			UFFICI ELETTORALI	
211	D.P.R.	169	22/04/1985 DI SEZIONE.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI	
212	D.P.R.	569	07/06/1985 DELL 'AQUILA.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			REGOLAMENTO	
			RECANTE LE	
			MODALITA' DEI	
			CONCORSI INTERNI,	
			RISERVATI ALLE	
			ASSISTENTI DEL	
			DISCIOLTO CORPO	
			DELLA POLIZIA	
			FEMMINILE E AI	
			SOTTUFFICIALI E	
			GUARDIE DEL	
			DISCIOLTO CORPO	
			DELLE GUARDIE DI	
			PUBBLICA	
			SICUREZZA, PER	
			L'ACCESSO AL RUOLO	
			DEI COMMISSARI	
			DELLA POLIZIA DI	
213	D.P.R.	454	06/08/1985 STATO.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL 'ORA LEGALE	
214	D.P.R.	731	09/10/1985 PER L'ANNO 1986.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	

			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE DELLE	
			PREPARAZIONI	
215	D.P.R.	1027	31/10/1985 ALIMENTARI.	intero testo

			APPROVAZIONE DELLA	
			TABELLA PER	
			L'EROGAZIONE DEL	
			CONTRIBUTO	
			ORDINARIO ANNUALE	
			DELLO STATO PER IL	
			TRIENNIO 1986-88 A	
			FAVORE DEGLI ENTI	
			A CARATTERE	
			INTERNAZIO-	
			NALISTICO	
			SOTTOPOSTI ALLA	
			VIGILANZA DEL	
			MINISTERO DEGLI	
216	D.P.R.	971	17/12/1985 AFFARI ESTERI.	intero testo

			PROVVEDIMENTI	
			URGENTI IN MATERIA	
			DI OPERE E SERVIZI	
			PUBBLICI, NONCHE'	
			DI CALAMITA'	
217	D.L.	791	30/12/1985 NATURALI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			MEDICINA E	
218	D.P.R.	95	28/02/1986 CHIRURGIA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 30 DICEMBRE	
			1985, N. 791,	
			CONCERNENTE	
			PROVVEDIMENTI	
			URGENTI IN MATERIA	
			DI OPERE E SERVIZI	
			PUBBLICI, NONCHE'	
			DI CALAMITA'	
219	L.	46	28/02/1986 NATURALI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	

			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
220	D.P.R.	433	09/04/1986 CHIETI.	intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			NUOVO STATUTO	
			DELLA SCUOLA	
			SUPERIORE DI STUDI	
			UNIVERSITARI E DI	
			PERFEZIONAMENTO DI	
221	D.P.R.	606	09/04/1986 PISA.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
222	D.P.R.	515	02/05/1986 CHIETI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI "G.	
			D'ANNUNZIO" DI	
223	D.P.R.	711	13/05/1986 CHIETI.	intero testo

			MODIFICAZIONE ALLO	
			STATUTO	
			DELL 'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
224	D.P.R.	477	15/05/1986 UDINE.	intero testo

			MISURE URGENTI PER	
			FAR FRONTE ALLA	
			CRISI DI MERCATO	
			NEL SETTORE	
			AGRICOLO	
			CONSEQUENTE	
			ALL 'INCIDENTE ALLA	
			CENTRALE	
			ELETTRONUCLEARE DI	
225	D.L.	319	02/07/1986 CHERNOBYL.	intero testo

			ASSUNZIONE	
			STRAORDINARIA	
			PRESSO LE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E GLI	
			UFFICI CONSOLARI	
			DI PRIMA CATEGORIA	
			DI PERSONALE	

			TEMPORANEO A	
			CONTRATTO, PER	
			L'ELEZIONE DEI	
			COMITATI DELLA	
			EMIGRAZIONE	
226	L.	344	05/07/1986 ITALIANA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE DELLA	
			PRODUZIONE	
227	D.P.R.	994	19/07/1986 ANIMALE.	intero testo

			NORME SUL	
			CALENDARIO	
228	L.	467	09/08/1986 SCOLASTICO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
229	D.P.R.	734	29/08/1986 L'AQUILA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			MEDICINA	
230	D.P.R.	947	29/08/1986 VETERINARIA.	intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 19 APRILE	
			1982, N. 299,	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
231	D.P.R.	1056	04/10/1986 SCIENZE AGRARIE.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	

			DELL'ORA LEGALE	
232	D.P.R.	782	11/10/1986 PER L'ANNO 1987.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLO	
			STATUTO	
			DELL'UNIVERSITA'	
			DEGLI STUDI DI	
233	D.P.R.	937	31/10/1986 L'AQUILA.	intero testo

			CONTRIBUTI DOVUTI	
			ALLE UNIVERSITA'	
			NON STATALI PER	
			L'ANNO ACCADEMICO	
234	D.L.	834	09/12/1986 1985-86.	intero testo

			NORME SULLA	
			COMPOSIZIONE DEL	
			CONSIGLIO DI	
			AMMINISTRAZIONE	
			DEL MINISTERO	
235	L.	903	13/12/1986 DELL'INTERNO.	intero testo

			PROROGA DI TERMINI	
			IN MATERIA DI	
			OPERE E SERVIZI	
			PUBBLICI, DI	
			PROTEZIONE CIVILE	
			E SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
236	D.L.	1	03/01/1987 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE DEL D.L. 3	
			GENNAIO 1987, N.	
			1, RECANTE PROROGA	
			DI TERMINI IN	
			MATERIA DI OPERE E	
			SERVIZI PUBBLICI,	
			DI PROTEZIONE	
			CIVILE E SERVIZIO	
			ANTINCENDI IN	
237	L.	64	06/03/1987 TALUNI AEROPORTI.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE	
238	D.P.R.	234	03/04/1987 BIOLOGICHE.	intero testo

			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO	
			SINDACALE, PER IL	
			TRIENNIO	
			1985-1987,	
			RELATIVO AL	
			COMPARTO DEL	
			PERSONALE DEGLI	
239	D.P.R.	268	13/05/1987	ENTI LOCALI. intero testo

			APPROVAZIONE DEL	
			REGOLAMENTO	
			CONCERNENTE LA	
			COMPOSIZIONE E LA	
			NOMINA DELLE	
			COMMISSIONI	
			ESAMINATRICI E LE	
			MODALITA' DI	
			SVOLGIMENTO DELLE	
			PROVE PRATICHE PER	
			L'INQUADRAMENTO	
			NEI RUOLI DI CUI	
			ALL'ART. 1 DEL	
			D.P.R. 24 APRILE	
			1982, N. 337, DEL	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DAI	
			RUOLI DELLA	
			POLIZIA DI STATO	
			CHE SVOLGE	
			FUNZIONI DI	
			POLIZIA E PER IL	
			TRASFERIMENTO DI	
			PERSONALE	
			PROVENIENTE DA	
			ALTRE	
			AMMINISTRAZIONI,	
			CHE SVOLGE	
			ATTIVITA'	
240	D.P.R.	490	06/10/1987	TECNICHE. intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			CONSERVAZIONE DEI	
241	D.P.R.	582	30/10/1987	BENI CULTURALI. intero testo

			RETTIFICA AL	
			D.P.R. 11 OTTOBRE	
			1984, N. 936,	
			CONCERNENTE	
			MODIFICAZIONI	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
242	D.P.R.	583	30/10/1987 SCIENZE FORESTALI.	intero testo

			DETERMINAZIONE	
			DELLE DATE DI	
			INIZIO E DI	
			CESSAZIONE	
			DELL 'ORA LEGALE	
243	D.P.R.	518	01/12/1987 PER L'ANNO 1988.	intero testo

			CONCESSIONE DI UN	
			CONTRIBUTO	
			ALL 'ASSOCIAZIONE	
			CULTURALE VILLA	
			VIGONI DI	
244	L.	89	16/03/1988 MENAGGIO.	intero testo

			AGGIORNAMENTO	
			DEGLI ONORARI DEI	
			COMPONENTI GLI	
			UFFICI ELETTORALI	
245	D.P.R.	168	08/04/1988 DI SEZIONE.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
			ALL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			SCIENZE	
246	D.P.R.	286	26/04/1988 AMBIENTALI.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			TABELLA XVIII-BIS	
			DELL 'ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			CONCERNENTE IL	
			CORSO DI LAUREA IN	
			ODONTOIATRIA E	
247	D.P.R.		27/10/1988 PROTESI DENTARIA.	intero testo

			MODIFICAZIONE	
--	--	--	---------------	--

			ALL ' ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AL	
			CORSO DI STUDI PER	
			IL CONSEGUIMENTO	
			DELLA LAUREA IN	
			MEDICINA E	
248	D.P.R.		21/12/1988 CHIRURGIA.	intero testo

			MODIFICAZIONI	
			ALL ' ORDINAMENTO	
			DIDATTICO	
			UNIVERSITARIO	
			RELATIVAMENTE AI	
			CORSI DI LAUREA IN	
			LINGUE E	
			LETTERATURE	
			STRANIERE E IN	
			LINGUE E	
			LETTERATURE	
249	D.P.R.		03/02/1989 STRANIERE MODERNE.	intero testo

			NORME PER LA	
			DEFINIZIONE DEI	
			PROFILI	
			PROFESSIONALI DEL	
			PERSONALE DI	
			TALUNI RUOLI DEL	
			MINISTERO	
250	D.L.	240	26/06/1989 DELL'INTERNO.	intero testo

			REGOLAMENTO PER I	
			LAVORI, LE	
			SOMMINISTRAZIONI,	
			I SERVIZI E LE	
			SPESE CHE POSSONO	
			FARSI IN ECONOMIA	
			DA PARTE	
			DELL 'AMMINI-	
			STRAZIONE CENTRALE	
			DEGLI AFFARI	
			ESTERI, DEGLI	
			ISPETTORATI DI	
			FRONTIERA, NONCHE'	
			DELLE	
			RAPPRESENTANZE	
			DIPLOMATICHE E	
			DEGLI UFFICI	
251	D.P.R.	116	27/01/1990 CONSOLARI.	intero testo

			REGOLAMENTO PER IL	
--	--	--	--------------------	--

			RECEPIMENTO DELLE	
			NORME RISULTANTI	
			DALLA DISCIPLINA	
			PREVISTA	
			DALL'ACCORDO DEL	
			23 DICEMBRE 1989	
			CONCERNENTE IL	
			PERSONALE DEL	
			COMPARTO DELLE	
			REGIONI E DEGLI	
			ENTI PUBBLICI NON	
			ECONOMICI DA ESSE	
			DIPENDENTI, DEI	
			COMUNI, DELLE	
			PROVINCE, DELLE	
			COMUNITA' MONTANE,	
			LORO CONSORZI O	
			ASSOCIAZIONI, DI	
			CUI ALL'ARTICOLO 4	
			DEL D.P.R. 5 MARZO	
252	D.P.R.	333	03/08/1990 1986, N. 68.	intero testo

			NUOVE NORME IN	
			MATERIA DI	
			PROCEDIMENTO	
			AMMINISTRATIVO E	
			DI DIRITTO DI	comma 1-ter
			ACCESSO AI	dell'articolo
253	L.	241	07/08/1990 DOCUMENTI.	21-quinquies

			REGOLAMENTO	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.P.R. 23 DICEMBRE	
			1983, N. 904, CON	
			IL QUALE E' STATO	
			APPROVATO IL	
			REGOLAMENTO SUI	
			REQUISITI	
			PSICO-FISICI	
			ATTITUDINALI DI	
			CUI DEVONO ESSERE	
			IN POSSESSO GLI	
			APPARTENENTI AI	
			RUOLI DELLA	
			POLIZIA DI STATO	
			CHE ESPLETANO	
			FUNZIONI DI	
			POLIZIA ED I	
			CANDIDATI AI	
			CONCORSI PER	
			L'ACCESSO AI RUOLI	

			DEL PERSONALE	
			DELLA POLIZIA DI	
			STATO CHE ESPLETA	
			FUNZIONI DI	
254	D.P.R.	273	24/08/1990 POLIZIA.	intero testo

			CONTRIBUTI ALLE	
			UNIVERSITA' NON	
255	D.L.	390	21/12/1990 STATALI.	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI IN FAVORE	
			DELLE COMUNITA'	
256	D.L.	413	29/12/1990 MONTANE.	intero testo

			PROVVIDENZE A	
			FAVORE DEI	
			FAMILIARI A CARICO	
			DEI CITTADINI	
			ITALIANI	
			TRATTENUTI IN IRAQ	
257	L.	429	29/12/1990 O IN KUWAIT.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			RECANTE	
			MODIFICAZIONI AL	
			D.P.R. 30 DICEMBRE	
			1971, N. 1252,	
			CONCERNENTE IL	
			REGOLAMENTO PER IL	
			CONCORSO DI	
			AMMISSIONE ALLA	
			CARRIERA	
258	D.P.R.	51	30/01/1991 DIPLOMATICA.	intero testo

			DISPOSIZIONI A	
			FAVORE DEI	
			CONNAZIONALI	
			COINVOLTI DALLA	
			CRISI DEL GOLFO	
259	L.	337	19/10/1991 PERSICO.	intero testo

			MODIFICAZIONI ALLA	
			L. 6 FEBBRAIO	
			1948, N. 29, SULLA	
			ELEZIONE DEL	
			SENATO DELLA	
260	L.	33	23/01/1992 REPUBBLICA.	intero testo

			DISCIPLINA DEL	
			FERMO TEMPORANEO	
			OBBLIGATORIO DELLE	

261 | L. | 71 | 05/02/1992 | UNITA' DI PESCA. | intero testo

			MODIFICHE
			ALL'ORGANIZZAZIONE
			DEGLI ISTITUTI
			REGIONALI DI
			RICERCA,
			SPERIMENTAZIONE E
			AGGIORNAMENTO
			EDUCATIVI, DEL
			CENTRO EUROPEO
			DELL'EDUCAZIONE E
			DELLA BIBLIOTECA
			DI DOCUMENTAZIONE

262 | L. | 146 | 11/02/1992 | PEDAGOGICA. | intero testo

			DISPOSIZIONI PER
			IL CONFERIMENTO
			DELLE SUPPLENZE
			NELLE ACCADEMIE E
			NEI CONSERVATORI
			DI MUSICA
			NELL'ANNO
			SCOLASTICO

263 | D.L. | 423 | 30/10/1992 | 1992-1993. | intero testo

			NORME PER IL
			FUNZIONAMENTO
			DEGLI ISTITUTI
			SUPERIORI PER LE
			INDUSTRIE
			ARTISTICHE DI
			FAENZA, FIRENZE,

264 | L. | 318 | 12/08/1993 | ROMA E URBINO. | intero testo

			DISPOSIZIONI
			URGENTI PER
			FRONTEGGIARE IL
			RISCHIO DI INCENDI
			NELLE AREE

265 | D.L. | 332 | 30/08/1993 | PROTETTE. | intero testo

			ATTUAZIONE DEL
			FERMO TEMPORANEO
			OBBLIGATORIO DELLE
			UNITA' DA PESCA

266 | D.L. | 355 | 10/09/1993 | PER IL 1993. | intero testo

			CONVERSIONE IN
			LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			D.L. 30 AGOSTO

			1993, N. 332,	
			RECANTE	
			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			FRONTEGGIARE IL	
			RISCHIO DI INCENDI	
			NELLE AREE	
267	L.	428	29/10/1993 PROTETTE.	intero testo

			NUOVE NORME CONTRO	
			IL MALTRATTAMENTO	
268	L.	473	22/11/1993 DEGLI ANIMALI.	intero testo

			ORGANIZZAZIONE E	
			FINANZIAMENTO	
			DELLA PRESIDENZA	
			ITALIANA DEL	
			GRUPPO DEI SETTE	
			PAESI PIU'	
			INDUSTRIALIZZATI,	
			DELL'INIZIATIVA	
			CENTROEUROPEA E	
			DELLA CONFERENZA	
			SULLA SICUREZZA E	
			LA COOPERAZIONE IN	
269	D.L.	556	30/12/1993 EUROPA (CSCE).	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			DELLA PRIMA FASE	
			DELLA PRESIDENZA	
			ITALIANA DELLA	
			CONFERENZA SULLA	
			SICUREZZA E LA	
			COOPERAZIONE IN	
270	D.L.	5	07/01/1994 EUROPA (CSCE).	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			GARANTIRE IL	
			PROSEGUIMENTO	
			DEGLI INTERVENTI	
			IN FAVORE DEGLI	
			SFOLLATI DAI	
			TERRITORI DELLA EX	
			JUGOSLAVIA, DEI	
			MINORI SOGGETTI A	
			RISCHIO DI	
			COINVOLGIMENTO IN	
			ATTIVITA'	
			CRIMINOSE E DELLE	

271	D.L.	318	27/05/1994	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.	articoli 2 e 3
-----	------	-----	------------	-------------------------------	----------------

272	D.L.	377	15/06/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
-----	------	-----	------------	---	--------------

273	D.L.	424	30/06/1994	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.	intero testo
-----	------	-----	------------	--	--------------

274	L.	497	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
-----	----	-----	------------	---	--------------

275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
-----	------	---	------------	---	--------------

276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
-----	------	----	------------	---	--------------

277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
-----	------	----	------------	---	--------------

				CONVERSIONE IN LEGGE, CON	
--	--	--	--	------------------------------	--

			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 16 GENNAIO	
			1996, N. 16,	
			RECANTE ATTUAZIONE	
			DEL FERMO	
			BIOLOGICO DELLA	
278	L.	107	28/02/1996 PESCA NEL 1995.	intero testo

			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			PREVENIRE E	
			FRONTEGGIARE GLI	
			INCENDI BOSCHIVI	
			SUL TERRITORIO	
			NAZIONALE, NONCHE'	
			INTERVENTI IN	
			MATERIA DI	
			PROTEZIONE CIVILE,	
			AMBIENTE E	
279	D.L.	130	19/05/1997 AGRICOLTURA.	intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 19 MAGGIO	
			1997, N. 130,	
			RECANTE	
			DISPOSIZIONI	
			URGENTI PER	
			PREVENIRE E	
			FRONTEGGIARE GLI	
			INCENDI BOSCHIVI	
			SUL TERRITORIO	
			NAZIONALE, NONCHE'	
			INTERVENTI IN	
			MATERIA DI	
			PROTEZIONE CIVILE,	
			AMBIENTE E	
280	L.	228	16/07/1997 AGRICOLTURA.	intero testo

			REGOLAMENTO	
			RECANTE DISCIPLINA	
			DELLE PROCEDURE	
			PER IL	
			CONSEGUIMENTO DEL	
			TITOLO DI DOTTORE	
281	D.P.R.	387	03/10/1997 DI RICERCA.	intero testo

			PARTECIPAZIONE	
			ITALIANA PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	

			FINANZIAMENTO	
			DELL'ESPOSIZIONE	
			INTERNAZIONALE DI	
282	L.	343	08/10/1997	LISBONA DEL 1998. intero testo

			INTERVENTI URGENTI	
			A FAVORE DELLE	
			ZONE COLPITE DA	
			RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
283	D.L.	364	27/10/1997	UMBRIA. intero testo

			CONVERSIONE IN	
			LEGGE, CON	
			MODIFICAZIONI, DEL	
			D.L. 27 OTTOBRE	
			1997, N. 364,	
			RECANTE INTERVENTI	
			URGENTI A FAVORE	
			DELLE ZONE COLPITE	
			DA RIPETUTI EVENTI	
			SISMICI NELLE	
			REGIONI MARCHE E	
284	L.	434	17/12/1997	UMBRIA. intero testo

			INIZIATIVE E	
			MANIFESTAZIONI PER	
			LA CELEBRAZIONE	
			DEL 50°	
			ANNIVERSARIO DELLA	
			DICHIARAZIONE	
			UNIVERSALE DEI	
285	L.	240	16/07/1998	DIRITTI DELL'UOMO. intero testo

			DISPOSIZIONI PER	
			L'ORGANIZZAZIONE	
			ED IL	
			FINANZIAMENTO DEL	
			SEMESTRE DI	
			PRESIDENZA	
			ITALIANA	
			DELL'UNIONE	
			DELL'EUROPA	
286	L.	262	03/08/1998	OCCIDENTALE (UEO). intero testo

			DISPOSIZIONI	
			RELATIVE ALLA	
			PARTECIPAZIONE	
			ITALIANA	
			ALL'ESPOSIZIONE	
			UNIVERSALE DI	

287|L. |36 |28/02/2000|HANNOVER DEL 2000.|intero testo

			CONCESSIONE DI UN
			CONTRIBUTO AL
			SERVIZIO SOCIALE
			INTERNAZIONALE -
			SEZIONE ITALIANA,

288|L. |94 |13/04/2000|CON SEDE IN ROMA.|intero testo

			DISPOSIZIONI PER
			L'ORGANIZZAZIONE
			ED IL
			FINANZIAMENTO
			DELLA PRIMA
			CONFERENZA DEGLI
			ITALIANI NEL

289|L. |138 |24/05/2000|MONDO. |intero testo

			ULTERIORE
			FINANZIAMENTO PER
			LA PRIMA
			CONFERENZA DEGLI
			ITALIANI NEL

290|L. |13 |13/02/2001|MONDO. |intero testo

			MISURE URGENTI PER
			L'INTERRUZIONE
			TECNICA
			DELL'ATTIVITA' DI

291|D.L. |342 |04/09/2001|PESCA NEL 2001. |intero testo

			CONVERSIONE IN
			LEGGE DEL D.L. 3
			AGOSTO 2001, N.
			312, RECANTE
			PROROGA DEL
			TERMINE PER LA
			RILEVAZIONE DEI
			CITTADINI ITALIANI
			RESIDENTI

292|L. |358 |01/10/2001|ALL'ESTERO. |intero testo

			CONVERSIONE IN
			LEGGE, CON
			MODIFICAZIONI, DEL
			D.L. 4 SETTEMBRE
			2001, N. 342,
			RECANTE MISURE
			URGENTI PER
			L'INTERRUZIONE
			TECNICA
			DELL'ATTIVITA' DI

293 | L. | 394 | 25/10/2001 | PESCA NEL 2001. | intero testo

			DISPOSIZIONI
			INTEGRATIVE IN
			MATERIA DI
			IMPIEGATI A
			CONTRATTO IN
			SERVIZIO PRESSO LE
			RAPPRESENTANZE
			DIPLOMATICHE, GLI
			UFFICI CONSOLARI E
			GLI ISTITUTI
			ITALIANI DI
			CULTURA

294 | L. | 442 | 21/12/2001 | ALL'ESTERO. | intero testo

			REGOLAMENTO
			CONCERNENTE LE
			GESTIONI DEI
			CONSEGATARI E DEI
			CASSIERI DELLE
			AMMINISTRAZIONI

295 | D.P.R. | 254 | 04/09/2002 | DELLO STATO. | 27, comma 2

			CORREZIONE DI
			ERRORI MATERIALI
			NEI DECRETI
			LEGISLATIVI 9
			LUGLIO 2003, N.
			215 E N. 216,
			CONCERNENTI
			DISPOSIZIONI PER
			LA PARITA' DI
			TRATTAMENTO TRA LE
			PERSONE
			INDIPENDENTEMENTE
			DALLA RAZZA E
			DALL'ORIGINE
			ETNICA, NONCHE' IN
			MATERIA DI
			OCCUPAZIONE E DI
			CONDIZIONI DI

296 | D.Lgs. | 256 | 02/08/2004 | LAVORO. | intero testo

			PROROGA DI TERMINI
			PREVISTI DA
			DISPOSIZIONI
			LEGISLATIVE E DI
			INTERVENTI URGENTI
			IN MATERIA
			TRIBUTARIA E DI
			SOSTEGNO ALLE

			IMPRESE E ALLE	5-quater e
297 D.L.	225	29/12/2010	FAMIGLIE.	5-quinquies

"

Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:

«Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».